



FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

Allegato " B " al N. 6606 di Raccolta-----

-----**STATUTO dell'ASSOCIAZIONE**-----

----**"Frazionisti di Plasencis e Savalons APS"**-----

Art. 1 Denominazione, sede e durata-----

1. È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, dagli artt. 14 e seguenti del codice civile, un'associazione che assume la denominazione di "Frazionisti di Plasencis e Savalons APS".-----

2. L'associazione ha sede legale nella frazione di Plasencis del Comune di Mereto di Tomba, in Via Duca d'Aosta n.c. 69, ed ha durata illimitata.----

3. Possono essere istituiti, trasferiti e soppressi, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali con deliberazione del Consiglio Direttivo che ne determina l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Art. 2 Statuto-----

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo n. 117/2017, dalle relative norme di attuazione, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria.-----

2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.-----

Art. 3 Scopo e oggetto-----

1. L'associazione non ha scopo di lucro, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, rispetto delle libertà tutelate dalla Costituzione Italiana e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione si propone, inoltre, di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, sociale ed economico dei beni mobili e immobili collettivi derivanti anche dalle secolari e riconosciute consuetudini e tradizioni.-----

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, l'associazione si propone di svolgere in via principale attività in favore della comunità di Plasencis-Savalons, e più in generale le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere f), i), t) e v) del Decreto Legislativo n.

Bulla Ricca

117/2017 e precisamente:-----

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;-----
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;-----
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;-----
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.-----

In via secondaria e strumentale l'associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali attività devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117/2017.-----

3. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e della partecipazione di altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.-----

Art. 4 Associati-----

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere associati dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e che sono mosse da spirito di solidarietà. -----

Art. 5 Ammissione dell'associato-----

1. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo contenente: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza completa, recapito telefonico e telematico.-----

2. Chi intende essere ammesso deve dichiarare, inoltre, di condividere le finalità che l'associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo statuto e i regolamenti dell'associazione nonché la normativa applicabile.

3. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, decide, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, sull'ammissione o meno del nuovo associato all'interno dell'associazione.





FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata all'interessato, anche per vie brevi. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rigetto della domanda, chiedere che su detta istanza si pronunci l'assemblea.-----

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel registro degli associati.-----

6. Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari; trattasi di cittadini meritevoli di menzione per l'attività svolta a favore dell'associazione e/o per importanti contributi all'immagine positiva dell'associazione stessa. --

Art. 6 Diritti e doveri degli associati-----

1. Gli associati hanno il diritto di:-----

- votare in assemblea purchè in regola con il pagamento della quota associativa; -----
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;-----

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;-----

- essere rimborsati delle spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;-----

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio, consultare i verbali.-----

2. Gli stessi associati hanno il dovere di:-----

- partecipare alla vita dell'associazione, liberamente contribuendo alle necessità, accompagnando con la loro competenza la programmazione e la realizzazione dei progetti;-----

- tenersi sempre informati sull'andamento dell'attività;-----

- intervenire secondo il loro diritto alle assemblee indette al fine di deliberare, tra l'altro, sul bilancio, le cariche sociali, le direttive programmatiche, le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione;-----

- rispettare le direttive del Consiglio Direttivo nell'attuazione dei progetti;-----

- rispettare il presente statuto; -----

- versare la quota associativa annuale.-----

Art. 7 Volontari e lavoratori dipendenti-----

1. L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di la-

voro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.-----

2. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.-

Art. 8 Perdita della qualifica di associato-----

1. La qualifica di associato si perde per:-----

- morte;-----

- recesso: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata;-----

- decadenza o esclusione proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate dall'assemblea per gravi motivi d'indegnità o per gravi scorrettezze nei confronti dell'associazione o per morosità e quindi per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno un anno e decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento di invito scritto ad effettuare il pagamento da parte del Consiglio Direttivo.-----

Art. 9 Organi sociali-----

1. Gli organi dell'associazione sono:-----

a. l'Assemblea degli associati;-----

b. il Consiglio Direttivo;-----

c. l'Organo di controllo e l'Organo di revisione legale dei conti. -----

2. Ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo, le cariche sociali sono totalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

Art. 10 Assemblea-----

1. L'assemblea degli associati è costituita dalle persone fisiche. L'assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati, an-

Giulia Riccio

Filippo



Giulia Riccio



FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

che se non presenti e/o dissenzienti.-----
2. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea conferendo delega scritta solo ad altri soci che non siano componenti del Consiglio Direttivo o membri dell'organo di controllo. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio. ----
3. L'assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria.-----
4. L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente.-----
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'esame dell'assemblea, del luogo della stessa, della data e dell'ora, in prima e seconda convocazione. Tale avviso dovrà essere pubblicato almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea con affissione presso la sede associativa, in luoghi pubblici e in siti abitualmente utilizzati per la divulgazione locale nonché attraverso canali telematici e social, ove possibile.-----
6. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del presente statuto.-----
7. All'assemblea compete l'approvazione della relazione sulla gestione e deliberare sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno dal Consiglio o su richiesta del 20% (venti per cento) degli aventi diritto al voto, da comunicare al Consiglio Direttivo in data antecedente all'assemblea. -----
Nell'assemblea che si svolge alla scadenza del mandato, si procederà all'elezione del Consiglio Direttivo.-----
8. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e di quello preventivo e per stabilire le linee programmatiche del nuovo anno sociale. L'assemblea, inoltre, è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno il 20% (venti per cento) degli associati o da almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo oppure dall'organo di controllo, ove nominato.-----
9. Nei casi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo dovrà essere convocata, a norma del presente statuto, l'assemblea che provvederà a costituire i detti organi. -----
Art. 11 Assemblea ordinaria-----

Da
lle
Fiscali

1. L'assemblea ordinaria:-----
- delibera sul bilancio;-----
- nomina il Consiglio Direttivo e ne dispone la revoca;-----
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'organo di controllo e di revisione legale e ne dispone la revoca;-----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.-----

Art. 12 Assemblea straordinaria-----

1. L'assemblea straordinaria è convocata per i casi di deliberazione relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'associazione nonché allo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'associazione.-----

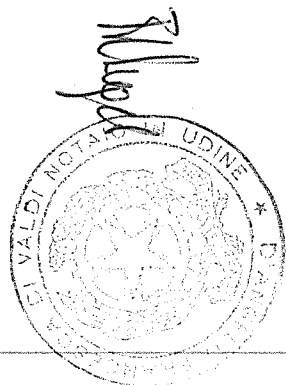
2. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i tre quarti degli associati e, in seconda convocazione, quando sia presente almeno un terzo degli associati, fatti salvi i quorum costitutivi e deliberativi inderogabilmente previsti dalla legge. -----

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti.-----

Art. 13 Consiglio Direttivo-----

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.-----

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea degli associati ed è composto da almeno cinque componenti e massimo sette, scelti esclusivamente tra gli associati. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto l'associato più anziano. Se per qualsiasi causa viene a cessare un consigliere, si provvede alla sua sostituzione chiamando alla carica il primo degli associati non eletti





FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

nell'assemblea che ha provveduto alla nomina dell'organo, dando priorità al più anziano in caso di parità. In caso di esaurimento della lista dei votati, il Consiglio Direttivo continuerà ad operare fino alla prima assemblea utile per l'elezione del sostituto.-----

3. Nella prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, da tenersi entro dieci giorni dall'elezione, si procede alla elezione del Presidente, del Vicepresidente, del segretario e del tesoriere.-----

4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle direttive programmatiche emanate dall'assemblea, senza limitazioni di sorta.-----

Al Consiglio Direttivo spetta di:-----

- deliberare circa l'ammissione degli associati;--
 - proporre all'assemblea l'esclusione di un associato;-----
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni emanate dall'assemblea;-----
 - predisporre i bilanci ai sensi della vigente normativa;-----
 - stabilire la quota associativa;-----
 - deliberare sui programmi, atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che, per disposizione di legge o statuto, sono riservati all'assemblea.-----
6. Il Consiglio Direttivo, per determinati atti e affari, può delegare la firma sociale a membri del Consiglio o ad associati e dipendenti, indicando i relativi limiti.-----

Art. 14 Presidente, Vicepresidente, segretario e tesoriere-----

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione. In particolare, egli:-----

- ha la rappresentanza legale e processuale (attiva e passiva) e ogni più ampio potere per curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo con l'obbligo di sottoporre la decisione alla ratifica di questo alla prima riunione;-----
- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee degli associati;-----

Bianche Riccielli

- è autorizzato ad inoltrare istanze a terzi in favore dell'associazione;-----

- ha facoltà di:-----

a) riscuotere, tanto da privati quanto da enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, uffici, istituti, eccetera, somme a qualsiasi titolo, in favore dell'associazione, rilasciandone quietanza liberatoria;-----

b) depositare e ritirare somme in conti correnti bancari e postali, provvedere all'erogazione di fondi per ogni spesa necessaria e utile all'attività e per ogni elargizione che costituisca attuazione dei fini statutari;-----

c) investire e disinvestire somme in dossier titoli presso banche ed operare in strumenti finanziari in nome e per conto dell'associazione, su mandato dal Consiglio Direttivo;-----

d) delegare ad altra persona, su mandato del Consiglio Direttivo, per motivi legali, l'esercizio degli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), fissandone i limiti ed escludendo qualsiasi delega che riguardi oggetti diversi;-----

e) in caso di impedimento temporaneo del Presidente le facoltà di cui ai punti a), b), c) sono attribuite al Vicepresidente.-----

2. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.-----

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea ordinaria con la maggioranza di cui al precedente art. 11.-----

4. Il segretario coadiuva il Presidente nell'esplicitazione delle attività esecutive che si rendono necessarie e opportune per l'amministrazione dell'associazione, redige e sottoscrive i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali.-----

5. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili, predispone la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve fare il Consiglio Direttivo.-----

6. Il segretario e il tesoriere possono chiedere la collaborazione di soggetti, anche scelti al di fuori del Consiglio Direttivo.-----

Art. 15 Organo di controllo e Organo di revisione legale-----





FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

1. L'organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea qualora i soci lo ritengano opportuno e, in ogni caso, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.-----
Se l'organo di controllo è collegiale, l'Assemblea dei soci nomina i tre membri effettivi e i due supplenti, tutti non soci, ed elegge tra essi il Presidente. -----

2. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

Chi compone l'organo di controllo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. -----

3. L'organo di controllo, tra i vari compiti, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

4. L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

5. L'organo di revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea qualora i soci lo ritengano opportuno e, in ogni caso, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. L'organo di controllo può esercitare la revisione legale; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

Art. 16 Proventi e Patrimonio-----

1. L'associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività, trae le sue risorse economiche da:-----

- attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i

Giulia Ricci

sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'art. 97 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore;-----

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017.-----

2. Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili. -----

3. L'assunzione della qualifica di associato è subordinata al previo versamento all'associazione della quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo.-----

Art. 17 Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio-----

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.-----

Art. 18 Scritture contabili e bilancio di esercizio-----

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla chiusura annuale il Consiglio Direttivo è tenuto e predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.-----

2. Il bilancio di esercizio e le scritture contabili sono redatte, tenute e conservate rispettivamente ai sensi degli artt. 13 e 87 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.-----

Art. 19 Bilancio sociale-----

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017.-----

Art. 20 Pubblicità e trasparenza-----

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro degli associati, il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il libro

M. Angelo





FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso vengono indirizzate al Consiglio Direttivo; è fatto divieto di fare copia salvo se richiesto dalle autorità competenti.-----

Art. 21 Scioglimento-----

1. L'associazione può essere sciolta in qualsiasi momento dall'assemblea, con le modalità previste dall'art. 12 del presente statuto e tenuto conto dei quorum assembleari inderogabili per legge. La stessa provvede contestualmente alla nomina del liquidatore.-----

2. In caso di estinzione o scioglimento, l'assemblea è chiamata a deliberare a quale ente sarà devoluto il patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del citato Decreto Legislativo n. 117/2017, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore (quali organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici), secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117/2017. -----

Art. 22 Clausola compromissoria-----

Tutte le controversie inerenti al rapporto associativo o da esso dipendenti, che possono sorgere tra gli associati, o tra essi ed il Consiglio Direttivo o tra i componenti il Consiglio Direttivo stesso, comprese quelle relative al presente statuto ed inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, e che possa formare oggetto di compromesso, saranno risolte mediante arbitrato. L'organo arbitrale sarà composto da un unico arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine ed avrà sede presso il domicilio dell'arbitro. -----

L'organo arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura, salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli art. 806 e ss. c.p.c. in materia di arbitrato rituale. -----

L'arbitro determinerà come ripartire le spese tra le parti.-----

Art. 23 Regolamento Organico-----

Per quanto non previsto dal presente statuto si

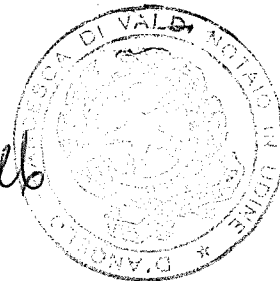
rimanda al Regolamento organico, che viene approvato, assieme ad eventuali modifiche, dalla prima assemblea ordinaria utile. -----

Art. 24 Norme di rinvio e disposizioni finali-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 117/2017, alle norme del codice civile, in quanto compatibili, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.-----

Giulio Piccali

Francesco Mignoli



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI
SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1, DEL D. LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO
SETTORE.

UDINE, 20 OTTOBRE 2025

F.TO: FRANCESCA D'ANGELO NOTAIO (L.S.)